



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 88 DEL 05/09/2022

OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNI STALLI DI SOSTA DEL TERRITORIO COMUNALE PER POSIZIONAMENTO CARTELLI ELETTORALI DAL 06 SETTEMBRE 2022 FINO A CONCLUSIONE DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

DATO ATTO della conferma delle elezioni politiche che si terranno il giorno 25 settembre 2022;

VISTA la richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale LLPP, volta ad ottenere ordinanza di divieto di sosta con rimozione forzata in alcuni stalli auto del nostro territorio comunale, per permettere l'installazione di pannelli elettorali;

RITENUTA la necessità di consentire i suddetti lavori e di disciplinare la circolazione nella zona interessata, al fine di salvaguardare la sicurezza dei veicoli e dei pedoni;

VISTO l'art. 7 del Codice della strada, emanato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992;

VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

VISTO il D. Lgs 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco di Campo nell'Elba n° 18/2022, con cui affida al Dr. Francesco Modica di Marco la responsabilità del Area di vigilanza;

DISPONE

DAL 06 SETTEMBRE 2022 FINO ALLA CONCLUSIONE DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEI SEGUENTI STALLI AUTO OPPORTUNAMENTE DELIMITATI:

1. PIAZZA DEI MARINAI A MARINA DI CAMPO;
2. VIA DELLA COSTA SECCHETO;
3. PARCHEGGIO COMUNALE LA PILA;
4. PIAZZA PERTICI S.PIERO;
5. PARCHEGGIO COMUNALE ADIACENTE CIMITERO S.ILARIO.

In caso di violazioni delle dette prescrizioni troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art. 21 del Nuovo codice della Strada.

Per i trasgressori ai divieti imposti con la presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7, comma 13, del nuovo Codice della strada.

- Il personale di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

- A norma dell'art.3, comma 4 della legge 7.8.90 n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

- In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del D.L. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'articolo 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

- A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area di Vigilanza.

La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE
MODICA DI MARCO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)